

A. SERPIERI

I NUOVI PROVVEDIMENTI TRIBUTARI

E L'AGRICOLTURA

(Estratto dal **Giornale di Agricoltura della Domenica**)

PIACENZA

TIPOGRAFIA FEDERAZIONE CONSORZI AGRARI

— 1920 —

I. - L'imposta straordinaria sul patrimonio

Cercheremo di porre in evidenza quel che nei nuovi provvedimenti tributari tocca più da vicino gli interessi degli agricoltori, e più differenza l'ordinamento nuovo dall'antico. Il tema è vastissimo e complesso: anche dedicandovi più di un articolo, non possiamo altro proporci se non di suscitare nel mondo agricolo un fecondo interessamento sovra un tema di importanza capitale.

E' noto che i nuovi provvedimenti finanziari comprendono, oltre al prestito volontario:

a) un'imposta sulle fortune di guerra;

b) un'imposta straordinaria sul patrimonio;

c) il riordinamento delle imposte sui redditi, sulla base di un'imposta normale, che colpisce oggettivamente il reddito nelle sue varie manifestazioni, e di un'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, che colpisce il reddito totale goduto dal contribuente.

Sorvoliamo sulla imposta a), la quale è per così dire, un ampliamento di quella sui profitti dipendenti dalla guerra e interessa in particolare gli affittuari. Essa si riferisce agli aumenti di patrimonio verificatisi a causa della guerra fra il 1° agosto 1914 e il 31 dicem-

bre 1919, in quanto derivino da redditi conseguiti per l'esercizio di industrie e di commerci ovvero per la esplicazione di attività come intermediari, secondo la legge vigente sui profitti di guerra. In concreto, questa imposta colpisce l'ammontare totale dei redditi netti conseguiti nel periodo suindicato, detrattone il reddito ordinario, l'imposta e sovraimposta sui profitti di guerra, le altre imposte e gravami pubblici inerenti ai profitti stessi e le somme erogate in beneficenza, assistenza civile e altre opere pubbliche. Talché, in somma, coloro che già cedettero, sotto forma di imposta sui sopraprofiti di guerra, una parte di questi, dovranno ancora cedere dal 10 al 60% del rimanente, più o meno a seconda del maggiore o minore aumento di patrimonio verificatosi. (1)

L'imposta straordinaria sul patrimonio (2) mira a prelevarne dal 5 al 25% — progressivamente, a seconda dell'importanza del patrimonio e con esenzione del minimo di 20.000 lire — distribuendo il prelevamento in un periodo di 30 anni.

(1) D. L. 24 nov. 1919 n. 2164 (Gazz. Uff. 26 nov. 1919 n. 279).

(2) D. L. 24 nov. 1919 n. 2169 (Gazz. Uff. 26 nov. 1919 n. 279).

Qui occorre soprattutto preoccuparsi delle modalità dell'accertamento e della valutazione: è in esse che gli agricoltori, come ogni altra classe di cittadini, debbono pretendere l'osservanza del principio della più equa possibile ripartizione dei pubblici carichi.

L'accertamento avviene per *denunzia*, controllata dall'Amministrazione finanziaria. La prima dichiarazione deve essere fatta dal contribuente entro il 31 marzo 1920: debbono ripetersi le denunce alla scadenza del 1° sessennio, e di ciascuno dei due ottenni successivi. Gli aumenti constatati dopo il primo ottennio di revisione — in quanto non dipendano da trasferimenti a titolo gratuito — sono tenuti in conto solo per 2/3 del loro ammontare per tutto il residuo periodo di durata della imposta. Nel corso dei periodi di revisione, solo le variazioni di patrimonio che avvengono per trasferimenti a titolo gratuito danno diritto a variazioni di imposta.

Le denunce debbono essere, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, convalidate da giuramento: se mancanti o non rispondenti a verità, gravi sono le pene pecuniarie che colpiscono il contribuente: il controllo da parte dell'Amministrazione è reso severo da larghissimi poteri ad essa conferiti, che le permettono di ispezionare registri, libri contabili, atti e documenti di ogni specie; di assumere notizie e documenti da notai, capi di uffici, intermediari, commissionari; di visitare immobili e locali di qualsiasi genere ecc.

Con tutto ciò, questo è il punto che deve sollevare da parte degli

agricoltori la più viva e ferma opposizione. Lo stesso decreto-legge ammette il dubbio che, non ostante le disposizioni accennate, i titoli al portatore sfuggano all'imposta: l'art. 43 dispone che, qualora ciò avvenisse, sarà prescritta, trascorso un anno da questo decreto, la conversione di essi in titoli nominativi. E' troppo poco: ed è troppo poco l'altra disposizione (1) che sottopone il reddito dei titoli al portatore a un'imposta speciale, lasciandone esenti i titoli nominativi: l'aliquota è troppo bassa (5%) per sperarne una spinta sufficiente alla conversione dei primi nei secondi.

Gli agricoltori debbono essere grati a Luigi Einaudi per la forte campagna che conduce nel *Corriere della Sera* in favore della nominatività dei titoli, o, almeno, di un'imposta speciale sul reddito dei titoli al portatore, con aliquota tanto alta (per es. 15%) da determinare una loro larghissima conversione in nominativi. Ho già insistito in altro articolo (*Giornale d'Agricoltura della Domenica*, n. 45) sull'importanza di questo punto: è il momento che gli agricoltori pretendano dai loro deputati la modificazione del decreto legge nel senso indicato.

Consideriamo ora le modalità di valutazione.

Premettiamo che il patrimonio imponibile sarà determinato in base alla somma dei valori attribuiti al-

(1) D. L. 24 nov. 1919 n. 2166 (Gazz. Uff. 26 nov. 1919 n. 279).

le singole attività patrimoniali, fatta deduzione di tutti i debiti a carico del contribuente (in quanto sia noto il creditore), del capitale corrispondente a censi, canoni, livelli e altre prestazioni perpetue (in quanto sia noto il creditore); delle somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni altro onere reale gravante sopra immobili; della imposta e sovrimposta sui profitti di guerra, di quella sugli aumenti di patrimonio derivati dalla guerra e delle altre imposte e gravami pubblici non dedotti in sede di valutazione dei singoli cespiti patrimoniali: vi si aggiunge, per contro, una quota del 5% sul patrimonio, netto dalle indicate detrazioni, in conto del valore del mobiglio e dei gioielli, e dell'1% in conto del denaro posseduto, salvo una più elevata valutazione se esistano indizi che la autorizzino.

Restano esenti i patrimoni così valutati, quando sono inferiori alle lire 20.000.

Una grave omissione è stata notata e giustamente deplorata in queste disposizioni, la mancanza di ogni detrazione per carichi di famiglia. La omissione interessa egualmente tutti i contribuenti — agricoltori e non agricoltori —, ed è da confidare che il Parlamento vi porrà riparo.

Con quale criterio si valutano le singole attività patrimoniali?

Non possono esservi in proposito dubbiezze per molte di esse: le difficoltà si concentrano nella valutazione dei terreni, dei fabbricati, delle aziende industriali e commerciali.

Per queste ultime, il metodo proposto — fondato su vari elementi di valutazione (capitale investito ac-

certato ai fini dell'imposta sui sovrapprofitti di guerra — bilancio nel caso di Enti collettivi — capitalizzazione del reddito ordinario di ricchezza mobile, a saggio vario dal 10 al 30%, a seconda dell'importanza relativa del capitale e del lavoro) — è forse quanto di meglio si poteva praticamente trovare. Il che non esclude che resti larghissima la latitudine lasciata all'Amministrazione finanziaria, e che, attraverso tale latitudine, non sia assai probabile che si arrivi a valutazioni piuttosto inferiori che superiori al vero.

Quanto ai terreni e ai fabbricati — salvo i provvedimenti speciali del primo sessennio, di cui diremo in appresso — la loro valutazione sarà fatta moltiplicando per 20 il rispettivo reddito netto annuo. Tale valutazione, fondata sulla capitalizzazione dei redditi, e la repartizione del tributo straordinario nel periodo di 30 anni, avvicinano in sostanza questa imposta straordinaria cosiddetta sul patrimonio a un'imposta straordinaria sui redditi dei prossimi 30 anni: prelevare ogni anno — durante il trentennio — per es. il 0,306% del valore del fondo, determinato moltiplicando per 20 il suo reddito (l'aliquota è quella stabilita quando il patrimonio imponibile sta fra $\frac{1}{2}$ e 1 milione) — è come prelevare ogni anno dal reddito stesso il $0,306 \times 20 = 6,12$ per cento.

Per i terreni, il decreto determina che il reddito netto sia dedotto da quello lordo depurato dalle spese per le sementi, per la coltivazione del fondo e per la raccolta dei prodotti; dalle spese e contributi per opere permanenti di di-

fesa scolo e bonifica, compresi i contributi per opere idrauliche; dalle spese per la manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali e per la reintegrazione delle colture; dai canoni per acque irrigue e potabili; da una quota per premi di assicurazione contro i danni di ogni specie; da una quota per spese di amministrazione; dall'ammontare delle imposte e sovraimposte reali di qualsiasi specie e denominazione. La valutazione va fatta distintamente per ogni fondo rustico, costituente un'unità colturale, escluse scorte vive e morte che si valutano separatamente: e va riferita al principio dell'anno agrario.

In sostanza (a parte, per ovvie ragioni, l'ultima detrazione indicata delle imposte e sovraimposte reali) il passaggio dal reddito lordo al reddito netto si fa come nella determinazione della *tariffa* nel nuovo catasto: si vuole cioè determinare il *reddito netto domenicale*. Non ci sembra tuttavia molto felice, tecnicamente, la enumerazione delle spese ed oneri da detrarre: né, soprattutto, comprendiamo perché si sia escluso il ricorso al valor locativo, il quale, dove è predominante il sistema dell'affitto, può essere la migliore e più semplice base per determinare il reddito netto domenicale; né come si sia ommesso di affermare, anche in questo caso, il principio dell'*ordinarietà* del reddito.

La detrazione di una quota per premio di assicurazione contro qualsiasi danno, implicitamente ammette l'*ordinarietà* del reddito in senso obbiettivo, ma non in senso soggettivo, cioè per quanto dipende dalle attitudini personali dell'agricoltore. E' noto che assumendo come im-

nibile il reddito ordinario, quale otterrebbe un agricoltore né troppo abile e diligente né troppo inetto e negligente, oltre che corrispondere meglio alla natura di una imposta reale e non personale, si aggravano più gli agricoltori inetti e meno gli altri, con un benefico effetto sul progresso agrario. Non vediamo perché in questo caso si debba rinunciare al concetto dell'*ordinarietà*.

E pertanto, ferma rimanendo la stima per capitalizzazione dei redditi al 5%, mi pare che si dovrebbe dire: il reddito da capitalizzare è il reddito netto domenicale ordinario del fondo (escluse le scorte vive e morte), dedotto a seconda dei casi, dal valore locativo o dal prodotto lordo. Fra le detrazioni da porre a calcolo sono anche le spese e contributi per opere permanenti di difesa scolo e bonifica, compresi i contributi per opere idrauliche: i canoni per acque irrigue e potabili; una quota di assicurazione contro i danni di ogni specie; una quota per le spese di amministrazione; le imposte e sovraimposte reali di qualsiasi specie e denominazione.

Dobbiamo porre qui in evidenza un'ottima disposizione, intesa a non attenuare di troppo l'interesse ad eseguire miglioramenti nei prossimi anni; il valore delle opere straordinarie che il contribuente dimostri di avere eseguito nel corso del primo sessennio, per miglioramenti di carattere permanente dei propri terreni, è sottratto all'imposta per la durata del successivo ottennio.

La valutazione dei fondi e fabbricati coi criteri suddetti è opera

di lunga lena: si ricorrerà ad essa solo dal 1926 in avanti. Per il primo sessennio si è dovuto necessariamente ricorrere a un criterio di valutazione grossolano, ma semplice. Per i terreni si moltiplica l'imposta erariale principale del 1916 pel coefficiente fisso 325.

Occorre tenere presente che la valutazione ha carattere provvisorio, poiché — se gli accertamenti successivi, fatti col metodo spiegato sopra, porteranno a valutazioni superiori o inferiori di almeno un quarto a quella ottenuta col coefficiente 325 — si procederà alla revisione delle tassazioni, mediante iscrizioni suppletive o rimborsi di imposta.

La grossolanità del procedimento adottato, nelle attuali condizioni della nostra imposta fondiaria, è evidente. Ma è vana ogni critica, finché non si dimostri l'esistenza di qualche sistema, sia pur provvisorio, migliore. Ci fermeremo solamente a considerare la obiezione mossa dall'Einaudi alla scelta del coefficiente 325, che, secondo l'illustre economista, è troppo basso e va portato almeno a 500.

Osserva l'Einaudi: nel 1916 il gettito dell'imposta erariale principale batteva sui 90 milioni: moltiplicando per 325 si ha meno di 30 miliardi per l'intero valore della proprietà terriera italiana. Il che è assurdo.

In realtà, a quel valore e al saggio del 5% voluto dalla legge, corrisponderebbe un miliardo e mezzo di reddito domenicale annuo, già al netto dell'imposta. Da quanto sappiamo circa il valore della produzione agricola italiana e circa i rapporti, nei vari sistemi di coltura, fra

detto valore e il reddito netto domenicale, è difficile valutare questo, negli ultimi anni avanti la guerra, a meno di due miliardi. Il coefficiente 500 proposto dall'Einaudi porterebbe al valore di 45 miliardi e al reddito domenicale, al 5%, di 2 miliardi e 250 milioni, probabilmente poco lontano da quello percepito dai proprietari negli ultimi anni *ante bellum* e inferiore a quello che i proprietari dovranno fra sei anni riconoscere.

Senonché, questi conti valgono in quanto si consideri nel suo insieme la proprietà fondiaria: ma si può fare così astrazione dalle enormi sperequazioni oggi esistenti?

L'uso del coefficiente 325 porta ad ammettere, per ogni lira di imposta erariale, un valor capitale di 325 lire, al quale corrisponde al 5% un reddito netto domenicale di lire 16,25: è quanto dire che l'imposta erariale assorbirebbe oggi poco più del 6% del reddito netto domenicale effettivo. L'uso del coefficiente 500 porterebbe invece ad ammettere una percentuale del 4%.

Non mi pare si possa escludere che vi siano terreni — non saprei affermare se molti o pochi — nei quali l'attuale imposta erariale assorba in realtà più del 4% del reddito netto effettivo: terreni per i quali sarebbe quindi eccessivo il carico portato dal coefficiente 500.

Ora, conviene esporre una parte dei contribuenti a questo trattamento difficilmente giustificabile? A me pare che, nell'inevitabile incertezza della valutazione provvisoria, sia veramente equo tenersi assai bassi, come avviene col coefficiente 325; salvo poi, dopo il sessennio, pretendere quei supplementi di im-

sta che la nuova e normale valutazione del reddito dimostri equi, e ciò con un margine di sanatoria sia pur minore del quarto ora adottato.

Converrebbe anche vedere se non sia possibile adottare un coefficiente moltiplicatore diverso, nelle diver-

se regioni, in rapporto col diverso peso dell'imposta erariale (1).

(1) Da articoli recentemente pubblicati in giornali politici, sembrerebbe che per alcune regioni soprattutto meridionali e per la Sardegna lo stesso coefficiente 325 fosse troppo alto.

II. - L'imposta normale sui redditi.

Il nuovo ordinamento tributario tende all'unificazione delle tre imposte sui terreni, sui fabbricati, e di R. M., alle quali sostituisce la « *Imposta normale sui redditi*, distinta nelle seguenti categorie:

A - *Redditi di capitale puro*:

A-1 dei capitali mobiliari

A-2 dei capitali investiti in fabbricati

A-3 dei capitali investiti in terreni

B - *Redditi misti di capitale e lavoro (industrie e commerci)*

C e D - *Redditi di puro lavoro*:

C professioni e impieghi privati

D impieghi prestati presso enti pubblici

Le categorie A-1 - B - C - D corrispondono alle attuali categorie A (A-1 e A-2) B - C - D di ricchezza mobile.

Questo quadro generale del nuovo ordinamento è, in sostanza, quello stesso proposto nel noto progetto Meda. Se non che, mentre in questo la categ. A-3 (imposta sui redditi dei terreni) era permanente, essa invece, secondo il nuovo decreto, è destinata a scomparire. Infatti, solamente nel primo quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1921, si continueranno a tenere distinti i redditi dei terreni, colpendoli con

le aliquote vigenti, aumentate del 2% per contributo dei centesimi di guerra: scaduto il quinquennio, i redditi stessi saranno classificati in categoria B. Il periodo transitorio è reso necessario dal grave compito delle valutazioni occorrenti al nuovo sistema definitivo.

Dopo il periodo transitorio — nel quale i terreni saranno gravati come al presente — si avranno le seguenti aliquote di imposta erariale sui redditi:

il 18% sui redditi di cat. A-1 e A-2

il 15% » » » B

il 12% » » » C

il 9% » » » D

Il diminuire dell'aliquota da A a C e D risponde a un principio di giustizia tributaria oggi comunemente ammesso — quello cioè della esenzione del risparmio presunto — essendo *più alta* la aliquota per il reddito di capitale puro (cat. A), il quale, essendo percepito all'infuori dell'opera dell'uomo, non esige risparmi; *più bassa*, per i redditi di puro lavoro (cat. C e D) che esigono un risparmio per provvedere alle necessità di quei periodi della vita, nei quali il lavoro è impossibile; e infine *media*, per i redditi misti di capitale e lavoro. La discriminazione delle categ. C e D, con diversa aliquota, ha la ragione pratica di tener conto delle occultazioni del reddito, facili per C, e impossibili per D.

Cerchiamo di renderci conto degli effetti del nuovo sistema di tassare i redditi dei terreni. Ricordiamo all'uopo:

a) che nel sistema ora vigente il reddito fondiario, cioè il *reddito netto domenicale* percepito dal *proprietario* come tale, è distinto dal *reddito agrario industriale* percepito dal *conduttore* come compenso del capitale d'esercizio e della sua opera personale: il primo è soggetto all'imposta fondiaria; il secondo, in quanto percepito da un affittuario è soggetto all'imposta di R. M. cat. B; in quanto percepito dallo stesso proprietario, a nessuna imposta; in quanto percepito da un colono parziario, alla tassa speciale di colonia agricola.

Col nuovo sistema, e nel quinquennio provvisorio, continua la distinzione fra *reddito domenicale*, soggetto all'attuale imposta, e *reddito agrario industriale*: il quale, tuttavia è soggetto all'imposta in cat. B, in quanto percepito sia da un affittuario sia dal proprietario stesso, ed è soggetto all'imposta in cat. C, in quanto percepito da un colono parziario.

Passato il quinquennio provvisorio, cessa la distinzione fra i due redditi sopra distinti: la somma dei due, indistintamente, come reddito misto di capitale e lavoro, è colpita dall'imposta in cat. B.

b) Mentre l'attuale imposta sul reddito dei terreni, nella parte domenicale, è ora accertata e valutata a mezzo del catasto, in corso di esecuzione, nel nuovo ordinamento, e trascorso il quinquennio provvisorio, *il catasto cesserà di servire*

come strumento fiscale. Infatti, l'accertamento del reddito della terra sarà fatto, in base a originaria denuncia del contribuente, da speciali *Giunte di stima*, con rivalutazione d'ufficio ogni quadriennio. Anche dopo un biennio dall'originario accertamento o dalla rivalutazione d'ufficio, il contribuente può chiedere una rivalutazione del proprio reddito.

La rivalutazione è fatta detraendo dal reddito lordo le spese di sementi, coltivazione e raccolta di prodotti, le spese e contributi per opere permanenti di difesa, scolo, bonifica (compresi i contributi per opere idrauliche); le spese per la manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali e per la reintegrazione delle colture; i canoni per acque di irrigazione; una quota per i danni di infortuni; una quota per le spese di amministrazione; e — richiamiamo l'attenzione su questo punto importantissimo — gli interessi dei debiti ipotecari gravanti sul fondo, censi, canoni, livelli e altre prestazioni di natura fondiaria, non dipendenti da condominio o da dominio diretto. (1)

c) Mentre oggi pei terreni non esiste esenzione dei redditi minimi col nuovo ordinamento i redditi dei terreni classificati in cat. B saranno totalmente esenti da imposta se per-

(1) I redditi dipendenti da condominio o da dominio diretto sono considerati come parte del reddito dei terreni a cui si riferisce il condominio o dominio diretto: l'enfiteuta o l'utilista che ha pagato l'imposta normale sul terreno ha facoltà di trattenerne sul canone pagato la corrispondente quota d'imposta, ove la legge, la convenzione o la consuetudine gliene riconoscono il diritto.

cepiti da contribuenti il cui reddito complessivo, di tutte le categorie, non superi le lire 1.200, e parzialmente esenti (mediante detrazione del reddito) se detto reddito complessivo sta fra 1.200 e 2.000 lire.

Il rivolgimento portato da tali disposizioni è tanto radicale che non è facile formarsi un concetto preciso dei suoi effetti. Abbiamo letto nei comunicati ufficiali che gli stessi agricoltori hanno manifestato il desiderio di tale riforma. Non sappiamo in verità se chi si è attribuito in questa occasione la rappresentanza degli agricoltori abbia ben misurato tutta la portata della riforma.

Ci limitiamo a qualche osservazione fondamentale.

Il progetto Meda, dal quale l'attuale decreto è derivato, manteneva pei terreni il sistema dell'imposta fondiaria accertata a mezzo del catasto. La relazione del progetto accenna al differente sistema che si è poi adottato coll'attuale decreto, ma per repudiarlo. Fra le ragioni portate vi sono queste:

che, su 7.107.412 articoli di ruolo dei terreni, ben 6.705.000 riguardano quote d'imposte inferiori a lire 30 (anzi 6.061.411 inferiori a lire 10) appare impossibile fare assegnamento sulle denunce da parte di questa imponente massa di piccoli proprietari;

che l'Amministrazione finanziaria non è per ora in grado di assumere questo enorme lavoro di valutazione dei redditi dei terreni.

Le obiezioni possono essere attenuate dall'esenzione dei redditi

minimi; ma ci pare legittimo conservare gravissimi dubbi sull'attendibilità di valutazioni fatte col procedimento indicato, e sull'opportunità del consueto abbandono dei criteri seguiti nella stima catastale.

E' assai opportuno rileggere in proposito qualche pagina della classica relazione del Messedaglia sul riordinamento dell'imposta fondiaria: ne riassumiamo brevemente qualche considerazione fondamentale:

a) Il Messedaglia (e con lui tutta la Commissione parlamentare, presieduta dal Minghetti, del quale il Messedaglia era relatore, ad eccezione di un solo membro) si dimostra assolutamente contrario al sistema delle denunce, ritenendo che esso porti a valutazioni imperfettissime. Perché attenersi a questo metodo primitivo, quand'è possibile servirsi di valutazioni più sicure, fatte con un mezzo quale il catasto, *il quale — si badi bene — è necessario agli scopi civili, anche indipendentemente da quelli fiscali?* Oggi la interrogazione acquista tanto maggiore forza, in quanto al nuovo catasto si lavora in fatto da oltre 30 anni;

b) l'estimo catastale si mantiene invariato per lunghi periodi di tempo. Le revisioni sono lunghe e costose e non possono quindi ripetersi spesso: lo stesso procedimento della stima catastale implica una certa stabilità, ricercandosi « un reddito relativamente costante, calcolato bensì allo stato attuale, ma per un adeguato, che comprenda in termini di alquanto larghezza tutte le ordinarie vicende della coltivazione ». Orbene: tale relativa stabilità (la quale, naturalmente, non deve

intendersi come perpetuità) non ha la sua ragione d'essere? « Le ragioni a ciò sono diverse, e una fondamentale può ravvisarsi nella natura stessa dal reddito fondiario, che costituisce la materia dell'imponibile. Si tratta di un reddito di lenta e travagliosa formazione: i capitali impiegati in imprese agricole non rendono generalmente che a lontana scadenza e importa in sommo grado di poter misurare fin da principio i carichi da cui possono andare gravati; importa ad ogni modo che gli aumenti eventuali di carico non vengano che tardi e quando il maggior reddito sia per essere definitivamente conseguito e consolidato. Vi è un interesse maggiore di economia nazionale di corrispondere a cosiffatta esigenza, di lasciare respirare l'agricoltura, di non turbarla e vessarla, con estimi ripetuti a troppo brevi intervalli, di promuovere i miglioramenti col premio di una temporanea immunità. I possibili deterioramenti si verificano, alla lor volta, in via ordinaria, alquanto a rilento, e possono per ciò consentire, senza eccessiva sofferenza, una revisione a qualche distanza di tempo, purché questa non sia eccessiva ».

A noi queste ragioni sembrano anche oggi fortissime, e tanto più gravi in quanto interessano non una classe di cittadini, ma l'economia nazionale. Non ignoriamo la penosa istoria del nostro catasto quale strumento fiscale, e il diffuso scetticismo sui suoi risultati passati e avvenire. Non ignoriamo quanto appaia oggi lontana la fine delle operazioni di esso, e come, intanto, sia grave il disordine della nostra imposta fondiaria, prelevata oggi,

nel maggior numero di provincie, per contingenti, ripartita sulla base di catasti antichi e sperequati, con peso leggerissimo su alcuni contribuenti, e gravissimo su altri; mentre poi anche le stime del nuovo catasto sono invecchiate prima di nascere e, riferendosi al dodicennio 1874-1885, portano a imponibili grandemente diversi dai redditi attuali, quasi sempre in meno e qualche volta in più.

Ma ci chiediamo se fra il metodo ora usato, in applicazione della legge sul nuovo catasto, e il nuovo metodo delle stime su denuncia, a revisione quadriennale, non ci sia qualche opportuna via intermedia.

Non si può prescindere dal fatto che il nuovo catasto è in corso di esecuzione, e sarebbe enorme non completarlo, sia pure per i soli scopi civili; che un'Amministrazione catastale esiste. E ci pare strano che debbasi dimenticarne affatto l'esistenza, per riversare su un'altra Amministrazione — quella finanziaria — tutta l'opera di valutazione dei redditi terrieri, da compiersi, Dio sa come, in cinque anni.

Ci sembra, in concreto, che dovrebbe essere oggetto di considerazione l'idea, non nuova, di concentrare l'opera dell'Amministrazione catastale nella determinazione, con procedimenti estimativi rapidi, di contingenti comunali, da repartire poi, a cura dell'Amministrazione finanziaria, fra i singoli proprietari del comune in base al sistema delle denunce (per le quali, allora, dovrebbe riuscire ben efficace il reciproco controllo dei contribuenti), mantenendo, del resto, il concetto fondamentale della distinzione fra

reddito domenicale, a imponibile relativamente stabile, sottoposto a revisioni non frequenti, p. es. ogni vent'anni, e *reddito agrario-industriale*, da trattare come nel progetto Meda.

Che se anche si dovesse adottare il nuovo sistema, chiediamo se non fosse almeno possibile e opportuno allungare di molto il periodo delle rivalutazioni, in guisa, come scriveva il Messedaglia, da lasciare respirare l'agricoltura, da non deprimere soprattutto, con continue rivalutazioni, l'attività miglioratrice.

Esprimiamo la speranza che qualcuno dei nostri grandi Enti nazionali prenda l'iniziativa per una discussione approfondita di questo importantissimo punto.

In ogni caso — anche se rimarrà il nuovo ordinamento voluto dal decreto-legge esaminato — si impone, a nostro avviso, di migliorare tecnicamente le disposizioni riguardanti la valutazione dei redditi del terreno.

La valutazione del reddito del terreno, da inscrivere in categoria B, si fa con lo stesso procedimento indicato nel precedente capitolo per la determinazione del reddito da capitalizzare agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio, salvoché, in quest'ultimo caso, si detraggono dal reddito lordo, per ovvie ragioni, anche le imposte e sovr'imposte reali e non si detraggono invece gli interessi dei debiti ipotecari. Ora, riportandoci a quanto già dicemmo su questo punto nel capi-

tolo precedente, e tenuto conto che ora si tratta di determinare non il puro reddito domenicale, ma il complesso di questo e del reddito agrario-industriale, parmi si dovrebbe dire: Il reddito imponibile dei capitali investiti in terreni è il reddito netto ordinario del proprietario conduttore del fondo, determinato in base al reddito lordo di questo. Fra le detrazioni da porre in conto sono gli interessi dei debiti ipotecari, ecc. (come alla enumerazione già riferita sopra, in questo stesso capitolo, desunta dall'art. 15 del decreto-legge, lettere a-f).

Inoltre: non vedo disciplinato il caso, d'altronde frequentissimo, che il reddito agrario-industriale vada distribuito fra proprietario e affittuario o fra proprietario e colono parziario. Sulle difficoltà relative insisteva, anzi, la relazione al progetto Meda. Comunque — valutato, in questi casi, il reddito dell'affittuario in categoria B e il reddito del colono parziario in categoria C — occorrerà — mi pare — che il residuo reddito (domenicale e agrario-industriale) del proprietario, sia determinato detraendo dal reddito del terreno quale fu trovato in base alla formula esposta al precedente capoverso, quella parte che spetta all'affittuario o al colono parziario.

Ricordiamo, in fine, prima di por termine a questo capitolo, che il nuovo decreto-legge mantiene l'essenziale dalla imposta dei terreni bonificati per un ventennio. Resta, fino a tutto il quinquennio provvisorio, l'imposta speciale sui terreni bonificati: dopo, anche questi terreni saranno trattati come gli altri, in categoria B.

III. - Ancora dell'imposta normale sui redditi - La imposta complementare sul reddito - I tributi locali.

Abbiamo parlato nel capitolo precedente della imposta normale sul reddito, in quanto si riferisce ai terreni. Ma non è privo d'interesse, anche per gli agricoltori, fermarsi un poco sull'imposta normale gravante gli altri redditi: non bisogna infatti dimenticare che, essendo *necessario* allo Stato un certo fabbisogno complessivo, è soprattutto nella *repartizione* dell'imposta sulle varie categorie di redditi che occorre sia equamente tutelato l'interesse di ciascuna classe.

Accennammo già alle larghe facoltà concesse all'Amministrazione finanziaria per l'accertamento e la valutazione dei redditi: anche gli organi di valutazione sono stati grandemente migliorati. Tutto ciò deve esser visto con compiacimento dagli agricoltori, i cui redditi sono fra i meno occultabili. Procedimenti di accertamento e valutazione poco efficaci lasciano sfuggire molti più redditi non agrari che agrari; donde, in definitiva, un maggior aggravio relativo dell'agricoltura. Perciò gli agricoltori dovranno anche sottoporsi, senza troppo scontento, a talune procedure meno gradite, ma necessarie a porre l'Amministrazione finanziaria in grado di scoprire i redditi imponibili: fra le quali ricordiamo che anche i conduttori di aziende agricole, proprietari o no, dovranno denunziare tutti gli stipendi, onorari, salari, cottimi, pensioni, assegni, gratificazioni, ecc., da

essi comunque corrisposti, e, in quanto superino il minimo imponibile (L. 1.200), dovranno pagare essi l'imposta, salvo il diritto di rivalersene mediante ritenuta.

E' anche da porre in rilievo che si è attenuata, coi i nuovi provvedimenti, la divergenza di criteri che si era venuta col tempo determinando fra le due imposte immobiliari, da una parte, e quella di R. M. dall'altra. Le prime erano sovraccariche di centesimi addizionali; quella di R. M., invece, solo da breve tempo e in misura mitissima, era aggravata da sovrimposizioni locali: vedremo fra poco che la divergenza è ora attenuata. La imposta di R. M. spesso ammetteva detrazioni dal reddito per interessi passivi, escluse invece rigorosamente per le imposte immobiliari: col nuovo ordinamento, già vedemmo essere ammesso pel reddito dei terreni la detrazione degli interessi dei debiti ipotecari. E' questo un vantaggio assai rilevante per i proprietari. E' noto che il sistema finora vigente — il quale, mantenendo all'imposta fondiaria lo stretto carattere di realtà, colpiva il reddito fondiario come se non gravassero su esso debiti ipotecari, mentre d'altra parte colpiva anche il reddito del mutuo, a carico del creditore — rappresentava una vera e ingiusta duplicazione d'imposta.

Ancora: nel vecchio ordinamento, mentre per le imposte immobi-

liari erano considerati redditi solo i *frutti*, esclusi gli *apprezziamenti* patrimoniali, per la imposta di R. M. anche questi ultimi, parzialmente e frammentariamente, erano colpiti. Ora è uniformemente disposto che « sono esclusi dall'applicazione dell'imposta normale gli incrementi di valore delle cose mobili e immobili facenti parte del patrimonio del contribuente, ad eccezione degli incrementi relativi a quelle cose le quali siano oggetto del commercio esercitato dal contribuente stesso ».

Ricordiamo infine l'uniforme trattamento fatto ai redditi delle categorie B, C, D (quindi anche, fra 5 anni, ai terreni) in tema di esenzione dei redditi minimi.

L'imposta sui fabbricati, assisa su imponibili non più riveduti in modo generale dopo il 1890 e sperequatissimi — più gravosa sulle case dei poveri che su quelle dei ricchi, in conseguenza dell'uniforme percentuale di detrazione per spese — impigliata in difficoltà inestricabili per quanto si attiene ai fabbricati industriali — ha pure subito un radicale riordinamento, che elimina gli indicati difetti, sottoponendo questi redditi a una nuova generale procedura di accertamento e valutazione; stabilendo le detrazioni per spese in relazione non al reddito totale, ma alla parte attribuibile alla sola costruzione, esclusa l'area; e finalmente, considerando i fabbricati industriali (come quelli rurali) non suscettibili di dare un reddito *autonomo* imponibile per sé stesso.

Un'importante innovazione, della

quale si compiaceranno i cooperatori, è poi questa, che sono considerati fra i fabbricati rurali *esenti da imposta* anche quelli appartenenti a Società cooperative di proprietari per la gestione di cantine, latterie e altre aziende sociali, od a consorzi di proprietari per lavori di bonifica.

Quanto ai redditi mobiliari, è soprattutto da notare che sono finalmente eliminate le infinite controversie relative all'imposizione delle Società per azioni, con l'adozione del principio che l'imponibile è rappresentato non più dall'utile di bilancio, ma dall'ammontare effettivamente distribuito come interessi, dividendi, ecc. Nello stesso tempo i redditi di questi Enti sono fatti passare dalla categoria B a quella A, come redditi di puro capitale (quindi con aliquota più alta).

Importante assai, e giusto, è pure il nuovo trattamento fatto alle *Società cooperative*: di *lavoro*, per le quali si colpiscono solo le somme che esse distribuiscono effettivamente ai soci, somme che, in quanto vadano a soci lavoratori come complementi di salario, sono tassate in categoria C, con mite aliquota; di *consumo*, per le quali si dichiarano esenti da imposte le somme restituite, a titolo di rimborso parziale del prezzo, agli acquirenti. Analogamente non vengono considerate come utili le quote di premio che le *associazioni di assicurazione mutua* restituiscono ai soci assicurati.

Ci fermeremo assai brevemente sulla *imposta complementare sul reddito*, la quale non ha riferimen-

ti speciali all'agricoltura. Essa è personale, colpendo il reddito netto complessivo di ciascuna persona fisica. Nel complesso dei redditi entrano anche, naturalmente, quelli dei terreni, valutati agli effetti dell'imposta normale (vi entrano solo per i 3/4 quelli di categoria D).

In questa imposta di carattere personale, riacquista tutta la sua importanza la questione della *nomina-tività* dei titoli, per la quale ci riferiamo a quanto dicemmo in altro capitolo.

Per lo stesso fatto della personalità dell'imposta, dal complesso dei redditi colpiti sono detratte non solo tutte le spese e perdite inerenti alla produzione dei singoli redditi e le imposte e tasse di ogni specie (meno la complementare), ma anche tutte le annualità passive a carico del contribuente e alcune categorie di spese di previdenza. Non debbono invece, in massima, essere detratte le spese aventi carattere di investimenti di capitale e destinate ad aumento di patrimonio; tuttavia si ammette, *quando si tratta di debiti contratti per acquisto o miglioramento di un fondo*, la detrazione non solo degli interessi, ma anche di una quota di ammortamento, purché l'annualità complessiva non superi le lire 500.

Sono pure determinate detrazioni per carichi di famiglia; e l'aliquota è progressiva dall'1 al 25%. Fino a 50.000 lire di reddito l'aliquota non supera il 4,53%.

Un punto che può interessare in particolare i proprietari di fondi è questo. Nel reddito complessivo tassato entrano anche taluni redditi non colpiti dall'imposta normale, quali i redditi conseguiti per una

volta tanto, i proventi e lucri occasionali e casuali, e i lucri realizzati, oltre il costo, per trasmissioni a titolo oneroso di immobili, azioni, obbligazioni, avviamenti e simili, aventi il carattere di *incrementi patrimoniali* (i quali, come vedemmo, sono stati dichiarati esenti dalla normale, anche quando, prima, erano soggetti all'imposta di R. M.).

Queste plusvalenze patrimoniali — che possono risultare anche da opere di miglioramento — si considerano al netto delle spese e perdite sostenute all'uopo dal contribuente, compresa la remunerazione presunta dell'opera prestata dal contribuente e famiglia per migliorare i beni a cui si riferisce la plusvalenza. E' anche ammesso il compenso fra gli incrementi patrimoniali e le eventuali perdite sostenute allo stesso titolo nell'ultimo quinquennio.

Con tutto ciò, e senza entrare nella complessa questione di massima della equità della tassazione degli incrementi patrimoniali (che rappresenta, in sostanza, una doppia tassazione), noi ci chiediamo se non sia eccessivamente duro il trattamento fatto ai *miglioramenti fondiari* dal nuovo ordinamento tributario, proprio quando di essi si proclama per tutto la estrema necessità. Eliminato, con la frequente rivalutazione del reddito, il vantaggio che ai miglioramenti fondiari assicurava la stabilità dell'imposta assisa sulle valutazioni catastali, anche questa nuova durezza li colpisce, con l'imposta complementare sull'utile della miglioria (incremento di valore patrimoniale oltre il costo), allorché l'utile stesso sia realizzato sul mercato con trasmissioni a titolo oneroso. Ci sembra, in

verità, che qui si impongano mitigazioni, anche perché, praticamente, riteniamo che la determinazione dell'imponibile, nel caso indicato, sarà oggetto di infinite controversie.

Veniamo, infine, a qualche considerazione sui tributi locali, i quali interessano — più ancora, forse, degli erariali — la proprietà fondiaria.

Va premesso che le disposizioni ora concretate sono parziali: entro il 1920 saranno emanate, dice il decreto, altre disposizioni per il definitivo ordinamento della finanza locale. Inoltre, il trattamento tributario dei redditi terrieri da parte degli Enti locali, quando, scaduto il quinquennio, essi saranno classificati in categoria B, è rimandato ad apposito provvedimento legislativo.

Poco quindi per ora può dirsi, e, pei terreni, limitatamente al quinquennio provvisorio, nel quale, come si vide a suo luogo, i terreni continueranno ad essere soggetti all'attuale regime tributario erariale.

Il limite ordinario di sovraimposta da parte di provincie e comuni su terreni e fabbricati (categoria A₂ e A₃) è fissato in cent. 50 per ogni lira di imposta erariale principale. La eccedenza straordinaria sul limite normale può andare fino a un secondo limite *insuperabile* di altri 25 cent. pei fabbricati e 50 pei terreni, a favore di ciascuno degli Enti provincia e comune. In conclusione, pei terreni la imposta erariale può essere con le sovraimposte *triplicate*: ma questo limite è dichiarato *insuperabile*. Il che, di fronte al regime attuale, rappresenta pure un

vantaggio: si sa che oggi, praticamente, le eccedenze non hanno alcun confine!

Vanno inoltre ricordate alcune altre disposizioni che indirettamente possono rappresentare un vantaggio per l'agricoltura. Intanto — (anche per surrogare le tasse e imposte di famiglia e focatico, sul valore locativo o sui locali goduti, tutte soppresse in quanto rappresenterebbero un duplicato della imposta complementare di Stato sul reddito), — si aprono ai Comuni nuove fonti di entrata. Essi possono sovrapporre sulla complementare di Stato fino al limite ordinario di 20 cent. per lira di erariale, e fino a eccedenza insuperabile di altri 10 cent.

Inoltre, la ricchezza mobiliare è chiamata anch'essa a sovvenire ai bisogni degli Enti locali. E' istituita a favore dei Comuni un'imposta su chiunque eserciti industrie, commerci o professioni, e ne tragga un reddito superiore a 1.200 lire: l'imponibile è quello stesso accertato agli effetti dell'imposta *normale* sul reddito, e l'aliquota è del 2 (categ. A₁ e B) o dell'1,60% (cat. C). Le provincie possono applicarvi un'addizionale rispettivamente dell'1 o del 0,80%. Pei redditi inferiori alle 1.200 lire detta imposta comunale è surrogata da una tassa di patente (che sostituisce la vecchia tassa di esercizio e rivendita).

Sono particolarmente notevoli, nei riguardi della agricoltura, i vincoli che si creano fra questi diversi tributi locali, tali da impedire che troppo si aggravino talune forme di reddito a vantaggio di altre. E' obbligatoria la coesistenza dei tre tributi comunali (sovrimposta su

terreni e fabbricati; sulla complementare erariale e imposta sulle industrie) — nella voluta misura proporzionale, tale che a ogni cent. di sovrimposta sulla complementare corrispondano cent. 2,5 di sovrimposta sui terreni e fabbricati e cent. 10 e rispettivamente 8 nelle aliquote dell'imposta sulle industrie. Analoghi vincoli sono stabiliti per i tributi provinciali, nonché fra le eccedenze oltre i limiti normali.

Non par dubbio che tale ordi-

namento — in confronto di quello vigente — rappresenti un miglioramento anche per l'agricoltura. Resta tuttavia ancora ben tenue il ricorso alla ricchezza mobiliare, in confronto di quella immobiliare, per sopperire ai bisogni degli Enti locali.

Ma, come si è detto, questo problema della finanza locale, soprattutto in rapporto ai terreni, dovrà essere radicalmente ripreso: i provvedimenti attuali hanno una portata parziale; anzi, in parte, provvisoria.

IV. - I provvedimenti tributari e i contratti agrari

Vogliamo ora porre in evidenza alcuni notevoli rapporti dei nuovi provvedimenti fiscali coi contratti agrari.

Non sono fra coloro che credono ad un grande avvenire dell'enfiteusi nel nostro paese; ma persuaso che, nell'ambito della libertà contrattuale, la coesistenza dei più diversi rapporti sia condizione necessaria del migliore loro adattamento alle svariatissime situazioni agrarie e quindi di un'elevata produzione, credo che a tutte le forme contrattuali debba assicurarsi la possibilità di vita. E' noto, invece, come la legislazione moderna abbia reso difficile all'enfiteusi l'esistenza, oltre che per altre ragioni, anche per ragioni fiscali.

Nel suo recente libro — *La terra ai contadini* — del quale non condivido molte tesi, James Aguet ha tuttavia posto bene in evidenza le iniquità fiscali che colpiscono l'enfiteusi, in particolare le piccole enfiteusi. Le spese di contratto relative alla stipulazione di un canone enfiteutico annuo di sole L. 10, hanno importato L. 63,25! Ma c'è di peggio. I decreti luogotenenziali 3 febbraio e 17 marzo 1918, istituendo un'imposta di ricchezza mobile sui canoni, vi compresero i canoni enfiteutici, venendo con ciò a negare al direttario la qualità di proprietario del fondo e quindi al canone enfiteutico carattere fondiario; e determinando così quella medesima duplicazione di imposta che ab-

biamo in altro articolo accennato a proposito dei mutui ipotecari. Or bene, almeno quest'ultimo colpo inferto all'enfiteusi è ora, coi nuovi provvedimenti, sanato: i redditi dipendenti da condominio o da dominio diretto non saranno infatti tassati come redditi a sé stanti, ma considerati come parte del reddito derivante dai capitali investiti nei terreni o nei fabbricati cui si riferisce il condominio od il dominio diretto. L'enfiteuta o l'utilista il quale abbia pagato l'imposta normale sul reddito del terreno o del fabbricato, avrà poi facoltà — ove la legge, la convenzione o la consuetudine glie ne riconoscano il diritto — di trattenere sul canone pagato la corrispondente quota di imposta.

Ma anche più interessante per i contratti agrari è un'altra disposizione, così formulata nel decreto esaminato: non sono valide le convenzioni stipulate dopo la promulgazione del decreto (24 novembre 1919), dirette ad accollare l'onere delle imposte a persone diverse da quelle indicate dal decreto medesimo come contribuenti.

E' noto come oggi in moltissimi contratti colonici — anche in talune regioni di mezzadria — l'onere della imposta fondiaria sia parzialmente accollato al colono. Anzi, le agitazioni dei contadini in

alcuni territori si sono appunto volte contro questo patto. La disposizione indicata dà loro ragione: tali patti sono per l'avvenire dichiarati nulli. Crediamo che l'importante provvedimento sia tuttora ignorato da molti degli stessi interessati.

Quale significato ha, quali effetti avrà, il provvedimento?

Esso è giustificato dalla considerazione che non può essere lecito ai privati di turbare con le loro convenzioni quell'assetto di tributi che il legislatore ha voluto. Se in un certo momento questi vuole, ad esempio, con un aumento dell'imposta fondiaria che la proprietà contribuisca più largamente alle pubbliche spese, mentre ritiene che da tali maggiori aggravii debba essere esente il colono lavoratore, non deve essere lecito di esplicitamente annullare con convenzioni private la volontà del legislatore.

Ma, riconosciuto ciò, non è da credere che la dichiarata nullità del patto accollante al colono parte dell'imposta sui redditi terrieri, si traduca senz'altro in un miglioramento di condizioni per quei coloni che in passato furono soggetti a detto aggravio. E' ovvio, infatti, che — turbato da detto provvedimento il preesistente equilibrio di interessi — nuove condizioni contrattuali verranno stipulate, con le quali si potrà, *in altra forma, con altro nome*, ricostituire quel medesimo preesistente aggravio, e quindi in fine la medesima antica situazione economica del colono, ove a ciò portino le condizioni della domanda e della offerta di lavoro.

La relazione Meda dice, in proposito, assai giustamente, che non è certo da presumere di modificare

l'andamento delle leggi economiche con un articolo di legge: ma aggiunge che, cionondimeno, non è neppure da credere che la traslazione dell'imposta messa a carico del proprietario sul contadino possa sempre chiedersi facilmente a variazioni di patti contrattuali, che incontrano talora ostacoli e attriti non lievi. Comunque, il legislatore, se non può presumere di impedirli per sempre, non deve facilitarli, col dare valore legale a convenzioni private contrarie al buon reggimento dello Stato e alla sensazione di equità che è d'uopo domini nella coscienza pubblica intorno alla ripartizione dei tributi.

Negata dalla legge la possibilità di una ripartizione dell'imposta fondiaria fra proprietario e colono — reso d'altra parte sempre più difficile il ricorso ad altri oneri coi quali, nei vecchi contratti, si gravava spesso il contadino (appendizi, ecc.) — è da notare che nei rapporti di colonia parziaria si va così restringendo il *campo di variazione* dei singoli patti. E' noto che tale variazione di patti da caso a caso — se poteva essere strumento di oppressione contro il contadino — aveva tuttavia anche una sua ragione d'essere economica. Infatti, gli stessi patti di colonia parziaria, applicati a terreni di diversa fertilità e a diversi sistemi agrari, non possono che retribuire in misura diversa lo stesso lavoro. Il che, evidentemente, non può essere una situazione normale. Se la stessa quantità e qualità di lavoro deve essere egualmente retribuita, indipendente-

mente dalla produttività naturale della terra e dal sistema agrario adottato, i patti di colonia *devono* variare da luogo a luogo.

Impedite le variazioni consistenti in un diverso reparto dell'imposta fondiaria, come quelle relative ad altri patti accessori, dovrà sostituirvisi o una maggiore varietà da caso a caso nelle quote di reparto dei

prodotti; ovvero, con effetti forse migliori — fermo rimanendo il reparto suddetto — dovrà diffondersi la cosiddetta *quota di conguaglio in danaro*, posta a carico, a seconda dei casi, del proprietario o del colono, e tale da realizzare per altra via lo scopo voluto, cioè la stessa misura di retribuzione per quantità e qualità eguali di lavoro.

V. - Conclusioni

Spero di essere riuscito, a fermare l'attenzione dei lettori su quei punti della riforma tributaria, che hanno maggiore interesse per l'agricoltura.

Particolare considerazione meriterebbe anche, di fronte ai nuovi tributi, la proprietà forestale: ma i non brevi sviluppi che l'argomento richiede consiglia di rimandarlo ad altra sede.

Vorrei qui, terminando, riassumere quanto son venuto esponendo, limitamente alle proposte di modificazione ai provvedimenti adottati: proposte delle quali — se trovate giuste — potrebbe essere tenuto conto nella discussione parlamentare che dovrà seguire.

a) E' sommamente importante, a tutela degli interessi agrari, che prevalga il principio della nominatività dei titoli, o, almeno, di un'imposta *speciale* sui titoli al portatore, tanto elevata da determinarne una larghissima conversione in nominativi;

b) E' opportuno che sia tecnicamente meglio precisato il reddito dei terreni da capitalizzare agli effetti dell'imposta patrimoniale e il reddito imponibile agli effetti dell'imposta normale, ammettendo anche il ricorso al valor locativo, affermando in ogni caso il principio dell'*ordinarietà* del reddito, e meglio disciplinando il caso della ripartizione del reddito agrario-industriale fra proprietario e affittuario o fra proprietario e colono parziario;

c) Nella valutazione provvisoria dei terreni, a mezzo dell'imposta erariale principale moltiplicata per 325, non sembra opportuno elevare, come fu autorevolmente proposto, detto coefficiente; ma piuttosto è da vedere se esso si possa praticamente diversificare nelle diverse regioni;

d) Sembra estremamente dubbia la opportunità di ricorrere, anziché alla stima catastale, al metodo della denuncia del reddito fondiario: dubbia, sopra tutto, per i dannosi effetti che se ne possono legittimamente temere sul miglioramento dei fondi. Crediamo che dovrebbe piuttosto essere studiata la possibilità di ricorrere alla stima catastale per la determinazione di contingenti per zone (comune o altra più adatta circoscrizione), riservando il metodo della denuncia per la ripartizione del contingente fra i proprietari della zona. In ogni caso, anche adottando il solo metodo per denuncia, dovrebbe almeno allungarsi il periodo delle rivalutazioni;

e) E' desiderabile che siano esentati dall'imposta complementare sul reddito gli incrementi patrimoniali derivanti da miglioramenti fondiari.

f) E' desiderabile che nella riforma dei tributi locali si percorra con maggior coraggio la via di chiedere alla ricchezza mobiliare altrettanto concorso di quello richiesto alla ricchezza immobiliare.